



# Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

## IX COMMISSIONE CONSILIARE

### POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

*Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza, Avvocatura civica, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro*

## II COMMISSIONE CONSILIARE

### POLITICHE ECONOMICHE, PER IL TURISMO E IL MARKETING TERRITORIALE

*Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico per le Attività Produttive, Turismo, Marketing Territoriale, Grandi Eventi, Programmi e Progetti Comunitari, Politiche per la Tutela del Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato*

## V COMMISSIONE CONSILIARE

### POLITICHE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

*Urbanistica, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia Comunale, Edilizia Privata, Edilizia Residenziale, Accessibilità e Vita Indipendente, Valorizzazione e Accessibilità Complesso Municipale, Coordinamento Strategico PNRR-Opere speciali e pianificazioni territoriali, Grande Padova e Città Metropolitana, Progetto Arcella, Mobilità e Viabilità, Ciclabilità*

#### Seduta del 27 aprile 2023

Verbale n. 21 della IX Commissione

Verbale n. 8 della II Commissione

Verbale n. 13 della V Commissione

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15.30, a Palazzo Moroni, presso la Sala del Consiglio Comunale, si sono riunite in seduta tricongiunta la IX, la II e la V Commissione consiliare, regolarmente convocate con lettera d'invito del Presidente della IX Commissione Consiliare Enrico Turrin, del Presidente della II Commissione Consiliare Nereo Tiso e del Presidente della V Commissione Consiliare Bruno Cacciavillani,

Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la seduta è dichiarata **pubblica**.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:					
TURRIN Enrico	Presidente IX	P	PEGHIN Francesco Mario*	Capogruppo	AG
TISO Nereo	Presidente II	P	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
CACCIAVILLANI Bruno	Presidente V	P	BIANZALE Manuel	Capogruppo	P
TARZIA Luigi	V. Presidente IX	P	MONETA Roberto Carlo	Capogruppo	A
MENEGHINI Davide*	V. Presidente IX	P	BATTISTELLA Valentina	Componente IX	P
PASQUALETTO Carlo	V. Presidente II	A	BARZON Anna	Componente IX-V	P
CAPPELLINI Elena	V. Presidente II	P	BRUNI Federica	Componente II	A
GABELLI Giovanni	V. Presidente V	P	CONCOLATO Marco	Componente II	A
CRUCIATO Roberto	V. Presidente V	P	PILLITTERI Simone	Componente II-V	P
BERNO Gianni	Capogruppo	P	LONARDI Ubaldo	Componente II-V	P
NALIN Marta	Capogruppo	A	BEAN Pietro	Componente V	P
SACERDOTI Paolo Roberto	Capogruppo	AG	TOGNON Alessandro	Componente V	A
FORESTA Antonio	Capogruppo	A	GALLANI Chiara	Componente V	P
CAVATTON Matteo	Capogruppo	P			

\*il Consigliere PEGHIN delega il Consigliere MENEGHINI

Sono presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:

- L'Assessore alla Mobilità e Viabilità Andrea Ragona;
- Il Capo Settore Patrimonio e Partecipazioni dott. Luca Contato;
- Il Capo Settore Mobilità arch. Carlo Andriolo.

Sono altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione di APS Holding Spa, avv. Giuseppe Farina, l'Amministratore Delegato di APS Holding dott. Riccardo Bentsik, il Direttore Tecnico di APS Holding ing. Diego Galiazzo, la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di APS Holding dott.ssa Elisabetta Zampieri.

Sono presenti in qualità di uditori della IX Commissione i signori Matteo Martinucci, Michele Russi, Alessandro Dianin, Ermes Danieli; in qualità di uditori della V Commissione i signori Giovanni Bettin, Alberto Andrian e Stefano Roncali; in qualità di uditore della II Commissione il signor Paolo Maria Marsiglio.

Sono inoltre presenti la Presidente dell'Associazione No Rotaie Liliana Gori, il componente della Consulta 3B Enrico Soncin ed anche alcuni rappresentanti della stampa.

Segretari presenti: Laura Carsillo, Christian Gabbatore.

Segretario verbalizzante: Laura Carsillo

Alle ore 15.52 il Presidente della IX Commissione Enrico Turrin, il Presidente della II Commissione Consiliare Nereo Tiso e il Presidente della V Commissione Consiliare Bruno Cacciavillani, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.

OGGETTO: trattazione del seguente argomento:

1. *Stato di attuazione della linea Sir 3 – Analisi e conseguenze della delibera Anac n. 141 del 04/04/2023*

<b>Presidente Turrin</b>	Saluta e ringrazia i presenti, di concerto con i Presidenti Tiso e Cacciavillani. Apre la seduta procedendo con l'appello nominale dei componenti delle Commissioni al fine di verificare la loro presenza ed illustra brevemente l'unico punto all'ordine del giorno: <i>Stato di attuazione della linea Sir 3 – Analisi e conseguenze della delibera Anac n. 141 del 04/04/2023</i> . Lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione di APS Holding, avv. Giuseppe Farina.
<b>Avv. Farina</b>	Apre la sua relazione affermando come sia necessario procedere in ordine cronologico e logico affrontando il tema di discussione, vale a dire l'appalto integrato, il coordinamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativamente al SIR 3 per il quale APS è il soggetto promotore. Quindi ritiene si possa iniziare dall'indizione della gara di appalto integrato con una delibera del Consiglio di amministrazione di APS del 2 agosto 2021, cui ha fatto seguito una delibera del 21 settembre con la quale si fissava il termine per la presentazione delle offerte al 20 ottobre 2021. Sottolinea l'importanza di questa data perché da essa partono i 180 giorni entro i quali la gara avrebbe dovuto concludersi con la designazione di un eventuale soggetto cui affidare l'appalto integrato, quindi entro il 20 aprile 2022, come previsto dall'articolo 2 comma 1 del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 che prevede, più precisamente, che entro il termine di 6 mesi debbano avvenire l'aggiudicazione e l'individuazione definitiva del contraente. Analogo termine di 180 giorni è previsto per la validità dell'offerta presentata. Ad ottobre 2021 sono pervenute 2 offerte di due Associazioni Temporanee di Imprese (ATI). A seguito della ricezione delle due offerte si è proceduto alla nomina della commissione di gara con un sorteggio ad opera del notaio tra una rosa di soggetti dotati della necessaria competenza e professionalità per ricoprire questo ruolo. Si è proceduto con la valutazione da parte della commissione di gara ed il 4 marzo 2022 è stata sottoposta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di APS la proposta di aggiudicazione che è stata poi approvata. Di conseguenza è stata disposta l'aggiudicazione in favore del consorzio primo classificato nella valutazione.  A seguito dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del Codice degli appalti, del Codice dei Contratti Pubblici 50/2016, è partita la fase di verifica del possesso dei requisiti

generali in capo al soggetto aggiudicatario cioè i requisiti dell'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016 che attengono alla professionalità del soggetto aggiudicatario. E' in questa fase che era emersa quella annotazione pregiudizievole presso il casellario dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) a carico di uno dei soggetti componenti dell'Associazione Temporanea di Imprese. Nel rispetto delle garanzie procedurali il RUP ha avviato un procedimento finalizzato all'esclusione dell'impresa proprio per via di questa annotazione rinvenuta presso il casellario. Si trattava, nello specifico, di una interdittiva di mesi 1, dal 14 febbraio al 12 marzo in ragione di una pregressa falsa dichiarazione resa in occasione di un'altra gara di appalti di differente stazione appaltante. *Medio tempore*, avviato il procedimento finalizzato all'esclusione, l'ATI interessata ha presentato delle osservazioni, allegando il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio per l'annullamento della annotazione nel casellario. Nel ricorso, oltre a richiedere l'annullamento dell'interdittiva, la ditta aveva avanzato anche una richiesta cautelare che non si limitava alla sospensione del provvedimento ma che chiedeva anche l'adozione di misure atte a regolare i rapporti in essere ed a preservare l'operatore economico nelle gare in essere in quello specifico momento. In data 4 aprile 2022 il Tar Lazio ha adottato la misura cautelare con un'ordinanza che disponeva sia la sospensione cautelare del provvedimento impugnato sia la cancellazione dell'annotazione presso il casellario ANAC.. Il RUP ha sempre provveduto all'aggiornamento di tutte le informazioni. Così anche allorquando in data 17 aprile ha comunicato di aver completato le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generali e speciali per poter disporre il provvedimento di conferma dell'aggiudicazione che è poi sopravvenuta il 21 aprile in piena costanza del possesso dei requisiti generali e della mancanza di annotazioni nel casellario ANAC. Il 21 aprile è anche la data che corrisponde esattamente al termine dei 180 giorni entro i quali l'iter avrebbe dovuto essere completato. Di lì a seguire, il 29 aprile, è avvenuta la stipula del contratto d'appalto tra l'APS e l'ATI.

In questo specifico momento - aprile 2022 - vi erano ben due soggetti legittimati a proporre le proprie impugnazioni: uno era il secondo classificato che avrebbe potuto presentare ricorso contestando l'aggiudicazione; ma era legittimata anche la stessa ANAC, come previsto dalla normativa vigente. Tuttavia l'Autorità Anticorruzione non ha fatto uso del potere della legittimazione straordinaria accordatole dal Codice, ma ha attivato un procedimento istruttorio ed il 6 luglio 2022 ne ha trasmesso comunicazione al RUP inviando un avviso con la richiesta di rendere le opportune delucidazioni in merito al procedimento in essere ed allo specifico tema della presenza o meno dell'iscrizione presso il casellario informatico ANAC a carico dell'impresa. In questa stessa delibera del 6 luglio ANAC ricordava che frattanto (17 giugno) il TAR Lazio aveva revocato l'ordinanza cautelare favorevole all'azienda aggiudicataria e pertanto aveva ripreso vigore la interdittiva presso il casellario ANAC. Il 22 luglio la relazione del RUP evidenziava innanzitutto le ragioni per cui al 21 aprile aveva disposto la positiva verifica dei requisiti e comunicava che nel frattempo il quadro del contesto giudiziario era nuovamente mutato poiché un decreto cautelare del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'impresa aggiudicataria aveva di nuovo sospeso l'iscrizione al casellario ANAC.

Spiega che il procedimento, dopo le osservazioni del RUP, non ha visto altri atti fino alla delibera ANAC n. 141 del 4 aprile 2023 dove l'Autorità esercita il potere di vigilanza e di segnalazione previsto dalla normativa. ANAC solleva dei rilievi in punto di legittimità, sostanzialmente la tesi sostenuta è che la delibera dispositiva e positiva dei requisiti generali fosse illegittima perché per l'Autorità comunque l'iscrizione al casellario sussisteva. ANAC ricorda come il procedimento giudiziale precedentemente osservato sul piano cautelare frattanto era entrato in fase di merito e che era intervenuta la sentenza del primo grado di giudizio, sfavorevole all'impresa aggiudicataria che quindi vedeva respinto il proprio ricorso. Peraltro oggi il contesto è ulteriormente mutato rispetto ad aprile perché l'azienda vincitrice ha poi interposto appello a questa sentenza del TAR Lazio. Tornando all'ANAC, dopo aver sollevato questi rilievi in punto di legittimità verso APS, conclude con un invito ad effettuare valutazioni di competenza e a darne notizia entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo posta certificata, della delibera n.

	141.
	Alle ore 16.11 entra il consigliere Tarzia
<b>Avv. Farina</b>	<p>Prosegue evidenziando come ANAC non abbia invitato la stazione appaltante all'annullamento d'ufficio dei precedenti atti assunti. E d'altra parte afferma che ciò non potrebbe avvenire poiché non sussiste alcun motivo perché la stazione appaltante possa rivedere le proprie determinazioni. Anzitutto gli atti amministrativi possono essere annullati d'ufficio dalla stessa Autorità laddove concorrano 3 requisiti che però non si riscontrano nel caso in esame. Così come non sussistono rispetto ad una valutazione di annullamento in autotutela da parte della stazione appaltante. Men che meno si può intervenire sul contratto che non è più un atto unilaterale ma una manifestazione di volontà che prevede in limitatissimi casi una risoluzione unilaterale. La fattispecie di cui si sta discorrendo non risponde a nessuna delle casistiche previste dalla normativa. Queste sono le prime considerazioni che APS ha ritenuto di sviluppare nel corso del procedimento che ha condotto alla positiva verifica dei requisiti generali ma anche successivamente ai rilievi mossi da ANAC con la delibera 141 che appunto riguarda il potere di vigilanza e di eventuale raccomandazione esercitato, senza richiesta di annullamenti o di risoluzioni contrattuali della stazione appaltante.</p>
<b>Pres. Turrin</b>	Ringrazia ed invita il RUP, ing. Galiazzo, a prendere la parola.
<b>Ing. Galiazzo</b>	Ritiene che l'esposizione precedente abbia rappresentato a grandi linee tutto il procedimento sviluppato nei mesi e che non sia necessario aggiungere altro.
	Alle ore 16.15 entra la consigliera Cappellini ed esce la consigliera Mosco
<b>Pres. Turrin</b>	Lascia spazio alle domande e ne propone una per primo: ritiene che si potrebbe contestare il fatto che quando è stato aggiudicato l'appalto, il TAR del Lazio aveva predisposto soltanto una cancellazione temporanea in attesa della seduta del 28 giugno 2022. Quindi chiede per quale motivo la stazione appaltante (APS) abbia provveduto ad aggiudicare l'appalto e non abbia atteso la data del 28 giugno, data in cui il ricorso della ditta è stato poi respinto ed è stata ripristinata l'annotazione nel casellario ANAC.
<b>Avv. Farina</b>	<p>Risponde ricordando che esiste una precisa norma di legge: l'articolo 2 del decreto legge 77/2020 convertito in legge 120/2020 che impone la conclusione dei procedimenti di gara con individuazione definitiva del concorrente contraente entro il termine dei 6 mesi dalla data di avvio del procedimento, cioè il 20 ottobre 2021 quando sono pervenute le due offerte in gara. Questo è il primo dato normativo da cui partire. Poiché entro 6 mesi dal 20 ottobre 2021 la stazione appaltante avrebbe dovuto individuare definitivamente i contraenti il termine ultimo era il 20 aprile 2022.</p> <p>Precisa che, in secondo luogo, la misura cautelare riguardo la mail di cui al TAR del Lazio, debba essere letta anche in combinato disposto con la specifica richiesta cautelare che l'azienda aggiudicataria aveva rivolto al TAR del Lazio. Non si trattava, semplicemente, di ottenere una sospensiva dell'interdittiva ma anche di regolare i rapporti <i>medio tempore</i> sorti o che sarebbero potuti sorgere, cioè si chiedeva di poter partecipare a gare e di poter stipulare contratti. Quindi questa disposizione cautelare del TAR Lazio ha una valenza ben precisa che ha previsto la cancellazione e non la mera sospensione dell'annotazione.</p> <p>Prosegue affermando che, in terzo luogo, è ben vero che il TAR Lazio nello stesso dispositivo del 4 aprile rinviava ad una successiva camera di consiglio, anche perché richiedeva contestualmente a Inarcassa di dare una precisa indicazione in merito alla sussistenza o meno di quell'addebito previdenziale da cui era originata la segnalazione che aveva poi causato il provvedimento interdittivo di ANAC. Quindi al 4 aprile c'è una costituzione in giudizio che però è <i>sine die</i> sostanzialmente perché ad oggi non c'è un giudizio sulla legittimità o meno di quella interdittiva ANAC. Oggi c'è un giudizio di appello nei confronti della sentenza TAR Lazio che ha definitivamente respinto il ricorso della ditta aggiudicataria. Quindi il rinvio che sarebbe stato disposto eventualmente, a parte essere contro la legge, contro l'articolo 2 del decreto legge 77/2020, si sarebbe risolto in un rinvio <i>sine die</i>.</p> <p>Conclude auspicando di aver espresso con chiarezza le tre ragioni di fondo, le tre</p>

	motivazioni che hanno spinto APS ad agire in una determinata direzione.
	Alle ore 16.20 esce la consigliera Barzon
<b>Cons. Cavatton</b>	<p>Ringrazia per l'esposizione e per aver fornito informazioni su circostanze che per l'Amministrazione ed i Consiglieri erano di difficile acquisizione. Prosegue affermando di avere più chiara la situazione ma chiede, al di là delle tempistiche imposte dal codice degli appalti, se quando si è proceduto all'aggiudicazione, APS si sia posta il problema dell'esistenza di un procedimento di carattere amministrativo aperto e quindi dell'eventuale rinvio <i>sine die</i> rispetto ad un pronunciamento che comunque conferma oggi il provvedimento interdittivo in capo a una delle società che fanno parte dell'ATI. Si chiede quindi se la stazione appaltante, ritenuta la eventualità che potesse pervenire in futuro un giudicato che stabilisse definitivamente la mancanza di un requisito per false dichiarazioni in una precedente gara d'appalto in capo a uno dei soggetti dell'ATI, avesse potuto, proprio in previsione di questa possibile assenza di requisito, andare ad aggiudicare al secondo raggruppamento d'impresе. E quindi risolvere il problema alla radice: poiché la prima ATI aggiudicataria presenta rilevanti problemi sotto il profilo giuridico nel mandare avanti l'appalto, si procede con l'assegnazione alla seconda classificata.</p> <p>Aggiunge poi una seconda domanda, chiedendo in qualità di Consigliere Comunale e di Cittadino padovano che venga chiarito in modo non tecnico, comprensibile, quali effetti produce la delibera n. 141 dell'ANAC sul proseguo delle opere affidate all'ATI che ha vinto la gara di appalto.</p>
<b>Avv. Farina</b>	<p>Spiega che, l'aggiudicazione non è efficace, a norma di legge, fino alla positiva verifica da parte del RUP in ordine al possesso dei requisiti generali. Quando, infatti, è stato avviato il procedimento di verifica durante il quale è stata riscontrata quella annotazione, il RUP aveva avviato un procedimento finalizzato all'esclusione del primo classificato proprio perché si trattava di uno di quei casi che a norma di legge non lasciano al RUP margine di discrezionalità. Quindi era stato avviato il procedimento finalizzato all'esclusione proprio nel rispetto delle garanzie procedurali, prevedendo un termine di giorni 7 per la presentazione di osservazioni ed eventualmente documenti. Termine entro il quale la ditta interessata non solo ha presentato osservazioni difensive ma ha fatto anche pervenire il proprio ricorso e l'ordinanza del TAR Lazio che disponeva la cancellazione dell'annotazione. Letta tutta questa documentazione il RUP, alla data del 21 aprile 2022, ha dovuto constatare che presso il casellario l'annotazione era stata cancellata per cui non sussistevano motivi per l'esclusione a carico della ditta.</p> <p>Si rivolge al consigliere Cavatton, chiedendo se sia stato chiaro nel ricostruire le vicende.</p>
<b>Cons. Cavatton</b>	<p>Dichiara di non avere dubbi sulla legittimità, sul rispetto della regole e sulla buona fede del RUP e ringrazia per la risposta. Ma si chiede se la stazione appaltante si fosse resa conto che sarebbe potuta essere una fatica di Sisifo arrivare alla fine di questa procedura, essendoci sì una ordinanza del TAR che però non era definitiva tanto è vero che è stata poi nuovamente controvertita. Si chiede se sulla base di queste osservazioni non si fosse potuti passare al secondo consorzio di imprese. Ritiene che la scelta sembri discrezionale poiché la decisione è stata presa sulla base di una mera considerazione di carattere temporaneo: in quel momento l'interdizione non c'era. Si chiede se, in assenza di una pronuncia definitiva che ancora non è peraltro arrivata, si sarebbe potuto decidere di escludere la ditta vincitrice e passare alla seconda classificata.</p> <p>Di seguito, ricorda anche di rispondere alla seconda domanda formulata, riguardante gli effetti della delibera.</p>
<b>Dott. Bentsik</b>	Prende la parola per affermare che non era possibile escludere il primo classificato poiché non esistevano elementi oggettivi prescrittivi per poterlo fare. Avrebbe voluto dire creare un danno alla prima classificata ed innescare un nuovo contenzioso per un'azione in questo caso sì illegittima .
<b>Cons. Cavatton</b>	Domanda cosa accadrebbe se l'Appello dovesse confermare l'interdizione a carico di

	questa società.
<b>Avv. Farina</b>	Risponde che allo stato attuale si è già in fase di esecuzione del contratto quindi anche se passasse in giudicato l'esecutività della direttiva ANAC, a quel punto non ci sarebbero i presupposti per risolvere il contratto da parte della stazione appaltante. Per quanto attiene il secondo quesito relativo ai poteri dell'ANAC, come già affermato precedentemente, l'Autorità Anticorruzione ha fatto uso del potere di vigilanza ex art. 213 del codice degli appalti che si risolve essenzialmente in un potere di raccomandazione alla stazione appaltante e di segnalazione. Questo è l'esito naturale scandito dall'art. 213 del regolamento attuativo assunto dalla stessa ANAC. Peraltro, se si andasse ad esaminare il dispositivo di questa delibera 141 si leggerebbe che ANAC non avanza alcuna richiesta o diritto all'autotutela nei confronti della stazione appaltante, ma si limita a chiedere di formulare le proprie valutazioni e di scriverle entro 30 giorni alla stessa Autorità.. Questo è il dispositivo molto lineare della delibera.
<b>Pres. Turrin</b>	Ringrazia e passa la parola al consigliere Lonardi e a seguire al consigliere Bianzale.
<b>Cons. Lonardi</b>	Ringrazia i relatori per la loro disponibilità. Afferma che rispetto alla <i>consecutio temporum</i> dei fatti esposti, la spiegazione sia abbastanza condivisibile in conformità con le notizie e la documentazione delle scorse settimane e mesi perché il problema è stato sollevato dall'ANAC già lo scorso maggio. Afferma di aver posto subito all'attenzione sia del Sindaco che di APS il punto finale della stessa frase di ANAC che nella prima esposizione è stato estromesso. Ritiene che in situazioni differenti, in attesa di un dibattimento al TAR, non si sarebbe permesso di procedere con le attività operative, come invece è accaduto nel caso in esame. Quindi ritiene che il punto nevralgico sia l'interpretazione che è stata data alla vicenda da parte dell'appaltante che è comunque espressione del Comune di Padova. Ritiene che forse avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione all'interesse pubblico piuttosto che a quello della ditta privata. Quindi chiede per quale motivo al momento della delibera del TAR non si siano attesi il dibattito e la sentenza definitiva. Chiede, inoltre, per quale motivo vengano tenute in scarsa considerazione le motivazioni di ANAC che ritiene essere stata molto esplicita nell'affermare che non ci dovesse essere alcuna discrezionalità e nel bocciare in toto la procedura di APS. Chiede infine se APS non abbia il timore che si possa avere una diversa configurazione dal punto di vista penale e se quindi non si possa trattare di un atto illegittimo.
	Alle ore 16,36 esce il consigliere Pillitteri
<b>Avv. Farina</b>	Prende la parola per rispondere immediatamente all'ultimo quesito affermando che ANAC non abbia mai adombrato alcun profilo di illiceità. La delibera n.141 parla di illegittimità dei provvedimenti amministrativi cioè afferma che gli atti secondo questa Autorità, non sono conformi al codice.
<b>Dott. Bentsik</b>	Interviene per specificare che il comunicato di ANAC parla di gara illegittima, la delibera di ANAC parla di una non conformità di aggiudicazione (il Presidente Turrin legge la conclusione della delibera). Non parla di gara, fa esclusivamente riferimento alla non conformità della procedura e della mancata esclusione, quindi non di gara.
<b>Avv. Farina</b>	Ricorda che l'attenzione è stata posta da ANAC essenzialmente sul mese di aprile 2022, mese in cui si è conclusa la verifica dei requisiti generali, esprimendo il dubbio che alla data del 21 aprile, data in cui si è conclusa la verifica del possesso dei requisiti generali, l'associazione aggiudicataria disponesse di tutti i requisiti.
<b>Cons. Bianzale</b>	Afferma che i colleghi hanno già approfondito alcuni argomenti, ma che permangono alcuni dubbi sul fatto che una delibera ANAC dichiari illegittima una gara soltanto per una questione di cavilli o di informazioni effettivamente non verificate. Ci si trova di fronte ad una grande opera del Comune di Padova, si chiede pertanto, come giustificare che venga creata da un consorzio al cui interno è presente una azienda con una interdittiva dell'ANAC. Sostiene che ci siano molte similitudini con l'appalto dello stadio, vinto da un'azienda che poi si è scoperto non avere i requisiti. Fatta questa premessa, chiede di poter comprendere meglio in che modo si pongano APS ed il Comune nei confronti della delibera ANAC relativamente al punto richiamato dell'illegittimità e se ci siano rischi di ricorsi da parte della seconda classificata.

	Alle ore 16,47 il consigliere Bean esce
<b>Avv. Farina</b>	Ci tiene a precisare che l'interdittiva riguarda una inesatta dichiarazione resa in una precedente gara dall'azienda, relativamente al possesso dei requisiti di regolarità fiscale. Per quanto attiene a come si porrà l'azienda, risponde che spiegherà all'Autorità le ragioni per cui sono stati assunti i propri provvedimenti. Per quanto riguarda eventuali ricorsi della seconda classificata, afferma che siano da escludersi poiché sono scaduti i termini. Infatti, il secondo classificato dispone di 30 giorni dall'aggiudicazione disposta in favore della prima candidata per presentare ricorso, quindi non vi è assolutamente margine per questa azione. La stessa ANAC avrebbe potuto impugnare i medesimi atti ma non lo ha fatto, ha optato per un procedimento di mera vigilanza.
<b>Pres. Tiso</b>	Dichiara di voler esprimere una domanda quindi chiede quale sia il motivo per cui il consorzio secondo classificato non abbia presentato ricorso. E poi si dichiara stupito per le affermazioni pronunciate in merito al fatto che APS Holding, società partecipata al 99,9% dal Comune, farebbe gli interessi del privato e non del pubblico, affermando che si tratterebbe di un'accusa molto grave. Ritiene che questa opera, la seconda più importante per il Comune di Padova, dopo l'Ospedale, non possa essere bloccata da ANAC e che si debba proseguire perché la legge lo stabilisce.
	Alle ore 16.51 il consigliere Bianzale esce
<b>Dott. Bentsik</b>	Respinge con forza la suggestione per la quale APS non agirebbe nell'interesse del Comune. Al contrario, ribadisce che le decisioni sono state prese proprio in virtù di questo interesse. Forse si sarebbe potuto scegliere con discrezionalità, questo avrebbe voluto dire non eseguire l'opera, in sostanza l'opzione B era l'opzione zero. Infatti, se si fosse deciso di seguire ed attendere l'iter giudiziario, si sarebbe ancora fermi. Ci si è invece interrogati sul fatto che esistessero le condizioni, le premesse, le verifiche per poter procedere con l'aggiudicazione. Voler indugiare avrebbe voluto dire rinunciare all'opera. Oltretutto non ci sarebbe stata nessuna argomentazione di natura giuridica per impedire la sottoscrizione del contratto. Comunica che, peraltro, nel 2021 è uscita una serie di normative che invitavano le stazioni appaltanti a procedere alla conclusione dei termini delle opere e delle gare in atto.
<b>Ass. Ragona</b>	Aggiunge una nota proprio sulla discrezionalità di non fare l'opera: avrebbero dovuto spiegare il motivo per cui erano stati spesi tanti soldi pubblici per un'opera non realizzata e ci sarebbe stato un danno di natura erariale.
<b>Cons. Tarzia</b>	Riferisce di una certa preoccupazione da parte dei Consiglieri Comunali, perché in Consiglio si è intervenuti varie volte su questo argomento che riguarda la città e ringrazia per le spiegazioni. Poi chiede se, qualora le motivazioni inviate all'ANAC da parte della stazione appaltante non venissero accolte, si potrebbe incorrere in interdittive da parte di ANAC. Chiede, inoltre, se questo potrebbe creare conseguenze anche sulla progettualità dell'altra linea, per la quale sono stati ottenuti dei fondi consistenti. Poi domanda se i lavori a seguito di questo procedimento di ANAC stiano procedendo oppure siano fermi.
<b>Avv. Farina</b>	Risponde che ANAC ha fatto esercizio del potere di vigilanza che si risolve essenzialmente in potere di raccomandazione e segnalazione affinché tali irregolarità non si possano ripetere in futuro. Potrebbe rivolgere un monito alla stazione appaltante senza ulteriori conseguenze, come scandito dal regolamento. Per quanto riguarda lo stato di attuazione afferma che forse più puntuale possa essere l'ing. Galiazzo, il RUP. E che comunque allo stato attuale sono in corso le operazioni prodromiche rispetto all'avvio dei cantieri quindi la bonifica e l'indagine archeologica.
<b>Ing. Galiazzo</b>	Prende la parola confermando che al momento sia stata esista una consegna parziale dei lavori per consentire alle ditte di procedere con la bonifica bellica nelle aree che non sono stata precedentemente toccate da strade o altri interventi. Contemporaneamente si stanno svolgendo anche l'indagine archeologica e le attività propedeutiche all'avvio dei lavori (in coordinamento con i vari uffici competenti). Nel frattempo il progetto esecutivo è stato consegnato ed è in fase di verifica: una procedura realizzata da una società esterna che si assicura che la progettazione esecutiva ottemperi la normativa e le

	prescrizioni. Dopo la fase di verifica ci sarà una approvazione della progettazione esecutiva. Trattandosi di materia complessa e multidisciplinare è possibile che ci siano delle parti indipendenti l'una dall'altra e quindi delle approvazioni parziali per poter poi procedere.
<b>Cons. Cavatton</b>	Ringrazia i relatori, considerando che la convocazione della commissione tricongiunta è stata necessaria per comprendere la situazione. Tiene a precisare che precedentemente è stato affermato che la linea SIR3 è la prima opera pubblica dopo l'Ospedale ma in realtà è semplicemente la prima perché l'Ospedale non è opera del Comune. Precisa, inoltre, che nessuno abbia neanche lontanamente dichiarato che l'operato della stazione appaltante possa essere censurabile, si tratta semplicemente di 3 commissioni consiliari che si sono riunite per avere maggiore contezza possibile della vicenda. Però esprime una legittima preoccupazione sulla base di ciò che è emerso. Perché potrebbero intervenire altri soggetti istituzionali che operano sul territorio. Afferma di concordare sul fatto che se si fosse atteso l'iter giudiziario i lavori non sarebbero mai iniziati, però trova che queste considerazioni abbiano carattere "politico" -nel senso alto del termine- e non tecnico. Quindi pone la sua domanda chiedendo cosa accadrebbe se un domani un magistrato zelante volesse aprire un'inchiesta, non tanto nei confronti della stazione appaltante quanto del raggruppamento di imprese che sta gestendo l'appalto. Si chiede se in quel caso la stazione appaltante potrebbe tutelarsi e recedere dal contratto.
	Alle ore 17,09 la consigliera Gallani esce.
<b>Avv. Farina</b>	Risponde affermando che sulla base del quadro attuale, anche laddove ci fosse una pronuncia sfavorevole del Consiglio di Stato, non si potrebbe risolvere il contratto unilateralmente. Ritiene di poter anche escludere ipotesi risarcitorie. Altri scenari al momento non sono prevedibili ma quello di cui APS è assolutamente certa è la legittimità degli atti.
	Alle ore 17,15 il consigliere Tarzia esce
<b>Pres. Turrin</b>	Chiede se si abbia una idea del periodo in cui presumibilmente potrebbe essere conclusa l'opera, qualora non ci fossero intoppi.
<b>Ing. Galiazzo</b>	Afferma che le ditte hanno a disposizione 19 mesi da quando il RUP consegna i lavori in via definitiva (cioè dopo che sarà approvato il progetto).
<b>Cons. Lonardi</b>	Chiede se si abbiano notizie di problemi relativi al raggruppamento secondo classificato. Chiede, inoltre, notizia sulla fondatezza di alcune voci concernenti la società che si occuperà del SIR2 ed una sua implicazione in indagini per attività illecite.
<b>Dott. Bentsik</b>	Risponde spiegando che qualora l'appalto fosse stato aggiudicato alla seconda classificata, da quel momento in poi sarebbero partite tutte le verifiche del caso e si sarebbe dovuto affrontare un ricorso da parte della prima esclusa. Quindi si sarebbero innescati meccanismi diversi che avrebbero comportato il rischio di uno spreco di denaro e di un danno erariale qualora non si fosse proceduti. L'azienda si è attenuta al seguente percorso: poiché l'aggiudicazione e la stipula del contratto sono avvenuti entro i termini di legge, non c'era alcuna motivazione di sostanza che potesse impedire quel tipo di operazione. Sulla questione del SIR 2 passa la parola all'ing. Galiazzo.
	Alle ore 17,19 il consigliere Cavatton esce.
<b>Ing. Galiazzo</b>	Afferma che dal momento in cui si è avuta notizia di possibili problematiche è stato avviato lo stesso procedimento adottato per la ditta aggiudicataria oggetto della commissione e quindi è stata inviata una richiesta di chiarimento presso la società, la quale ha già risposto confermando che la persona interessata dal provvedimento non era più parte del gruppo e si occupava di altro.
<b>Pres. Turrin</b>	Passa la parola agli uditori Bettin e Russi.
<b>Uditore Bettin</b>	Chiede se alla luce del nuovo codice degli appalti ci siano variazioni al contratto in corso. Chiede, inoltre, se la risposta all'ANAC sia già stata inviata e se quindi l'istruttoria si sia conclusa.
<b>Uditore Russi</b>	Esprime la sua soddisfazione per i chiarimenti ottenuti durante la seduta e per la

	condotta degli amministratori che hanno dato prova di grande responsabilità.
<b>Ing. Galiazzo</b>	Risponde che nel codice appalti è presente una norma transitoria che prevede il proseguimento dei contratti. Per quanto riguarda la risposta all'ANAC, afferma che sarà in linea con quanto esposto durante la seduta di commissione di cui riconosce l'importanza anche ai fini della comunicazione che sarà inviata.
<b>Dott. Bentsik</b>	Afferma la propria disponibilità all'organizzazione di commissioni che portano ad un confronto sempre trasparente e collaborativo. Ringrazia anche l'uditore Russi per aver sottolineato la responsabilità con la quale APS ha gestito questa situazione, evitando danni che sarebbero stati decisamente peggiori in caso di scelte diverse. Essere riusciti a seguire una via giuridico normativa retta andando al contempo incontro alle necessità e alla progettualità della città di Padova, è motivo di orgoglio.
<b>Pres. Turrin</b>	In accordo con i Presidenti Tiso e Cacciavillani, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara concluso l'ordine del giorno, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta alle ore 17.30.

Il Presidente della II Commissione  
*Nereo Tiso*

Il Presidente della V Commissione  
*Bruno Cacciavillani*

Il Presidente della IX Commissione  
*Enrico Turrin*

Il segretario verbalizzante  
*Laura Carsillo*